

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 31 DEL 2002 (Procedimento di rilascio del permesso)

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/03/2039 del 27/01/2003

Il procedimento di rilascio del permesso di costruire è distinto in due fasi: la prima riguarda l'istruttoria, la seconda riguarda il momento decisionale, ovvero l'assunzione del provvedimento di assenso o di diniego. Il termine per il rilascio del permesso decorre dalla data di richiesta del suo rilascio ed è stabilito dalla legge regionale:

- in 75 giorni (60 per l'istruttoria più 15 per la decisione) per i Comuni con meno di 100.000 abitanti,
- in 135 giorni (120 più 15) per i Comuni con più di 100.000 abitanti,
- in 135 giorni (120 più 15) indipendentemente dal numero di abitanti, qualora il progetto in esame presenti i caratteri di complessità definiti dal Regolamento Urbanistico Edilizio o, in via transitoria, dal Regolamento Edilizio.

Il silenzio assenso, previsto dal comma 10 dell'art. 13 della legge regionale 31/2002, si forma quindi decorsi i termini di 75 o 135 giorni dalla data di richiesta del permesso di costruire.

E' necessario considerare anche l'ipotesi di interruzione dei termini prevista dalla legge regionale con riferimento alla presentazione di pratica incompleta. L'interruzione produce l'effetto di modificare il termine iniziale per formulare l'istruttoria che comincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti richiesti. Quindi in tale caso il silenzio assenso si forma decorso il termine per il rilascio del provvedimento (distintamente giorni 60 più 15 o giorni 120 più 15) da calcolarsi però dalla data di ricevimento degli atti.

Affinché l'interruzione sia legittima l'incompletezza deve essere rilevata dal responsabile del procedimento:

- entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di rilascio del permesso per i Comuni con meno di 100.000 abitanti,
- entro 30 giorni dal ricevimento della stessa per i Comuni con più di 100.000 abitanti.

La legge regionale prevede inoltre la sospensione del termine endoprocedimentale (60 o 120 giorni) in caso di richiesta di chiarimenti e di richiesta di modeste modifiche progettuali che necessitano di un contatto con il privato/progettista. In tale ipotesi il termine per ultimare l'istruttoria resta sospeso dal giorno della richiesta fino all'audizione del privato ovvero, in caso di adeguamenti progettuali, fino alla data del ricevimento degli atti richiesti e riprende a decorrere per il periodo di tempo restante.

La durata del periodo di sospensione, cioè il tempo dedicato all'interlocuzione con il progettista, non si computa quindi ai fini della decorrenza temporale di 75 giorni o 120 giorni per il rilascio del permesso, né conseguentemente si computa ai fini della formazione del silenzio assenso. Infine per completezza si ritiene utile accennare anche all'eventualità che il responsabile del procedimento durante la fase istruttoria convochi una conferenza dei servizi per acquisire pareri o atti di assenso non allegati alla richiesta di rilascio del permesso o non rilasciati dalle Amministrazioni competenti entro i termini stabiliti dalla legge.

In tale ipotesi il termine di conclusione della conferenza dei servizi segna anche la fine della fase istruttoria e da tale data iniziano a decorrere i 15 giorni per l'assunzione del provvedimento finale ed è dall'eventuale inutile decorso di detto termine che si forma il silenzio assenso.